



Milano, 16 Ottobre 2009

Spettabile

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

Centro Direzionale, Isola B5

Torre Francesco

80143 Napoli

Racc. A/R anticipata via email

all'indirizzo s.delgrosso@agcom.it

Schema di delibera concernente “Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all’allegato A della delibera n. 418/07/CONS”.

Lo scrivente comitato , in nome e per conto dei suoi aderenti, prende atto del provvedimento in oggetto, che contesta recisamente nella forma, nel contenuto e nel metodo.

Si ripropongono in questa sede le obiezioni mosse in relazione ai precedenti provvedimenti sul blocco che, benché annullati da ben due magistrature e sei sentenze, continuano ad essere presi a riferimento per giustificare l’ennesima e illegittima reiterazione del blocco permanente di chiamata da rete fissa verso NNG (allo scopo si allega la memoria di costituzione nel giudizio di Consiglio di Stato, le cui argomentazioni fanno parte integrante e sostanziale del presente contributo).

Peraltro, non sarebbe neanche corretto parlare di riproposizione del blocco, dal momento che, con il colpevole avallo di codesta Autorità, gli operatori di rete fissa si sono ben guardati dal rimuoverlo nonostante fossero a ciò tenuti sin dal mese di dicembre 2008, in forza di ben tre sentenze, valide, efficaci ed esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio: per la serie, “quando le sentenze della magistratura valgono come l’acqua fresca”.

Non solo. Il paradosso dell’odierna consultazione è che da una parte l’Autorità (bontà sua) chiede agli operatori di rimuovere il blocco “*con ogni possibile urgenza*” previa informativa in bolletta alla clientela (cosa che richiederà non meno di tre mesi, arrivando alla fine dell’anno), mentre dall’altra parte prospetta la reintroduzione (che tale non è) del blocco a partire dal 1 gennaio 2010... In pratica il blocco non sarai mai rimosso, grazie all’Autorità.

Tra l’altro, è curioso anche il fatto che nella stessa bolletta che recherebbe l’informativa sulla rimozione del blocco si dovrebbe anticipare la riapplicazione del blocco medesimo. È evidente che un tale intasamento delle comunicazioni alla clientela non è né logico né normale, né è normale che l’Autorità asseveri misure del genere (sarebbe la prima volta). Esso si può giustificare solo in relazione al fatto che non esiste alcuna seria volontà di consentire all’utenza scelte consapevoli e, allo stesso tempo, di garantire un’applicazione del blocco (che è per definizione una misura che compromette la concorrenza nel mercato, con buona pace dei principi del *Codice delle Comunicazioni*) che contemperino l’esigenza di salvaguardia dell’utenza e la libertà d’impresa degli operatori del mercato.

Sotto questo aspetto la scrivente denuncia il fatto che, nei due anni in cui l’Autorità si è occupata del blocco, sul piano della policy e degli obiettivi della regolamentazione non ha mai preso minimamente in considerazione la figura del fornitore di contenuti, se non ad esclusiva finalità

Comitato Operatori Servizi Telefonici e Telematici – C.O.S.T.T.

Via A.Doria, 12– 20124 Milano– Tel 0267086402 -Fax 0267086405

Sito internet: www.costt.org - E-Mail: segreteria@costt.org



sanzionatoria: il primo caso di soggetti imprenditoriali su cui l'Autorità vigila solo a fini repressivi, nessun interesse invece sul piano della disciplina dell'attività e della tutela per le imprese virtuose. Una prospettiva un tantino ristretta ad avviso della scrivente.

La verità è che la consultazione in oggetto segna l'ennesimo punto a sfavore nella pesante sconfitta delle Amministrazioni competenti a regolare il settore delle numerazioni a sovrapprezzo.

Basta guardare, in proposito, alle proposte relative alle numerazioni 894, 895 e 4, le prime due introdotte e le seconde ridisciplinate da circa un anno e già da assoggettare a blocco secondo l'Autorità, essenzialmente per l'incapacità dell'amministrazione di vigilare sul corretto uso delle numerazioni.

Tutto ciò, poi, si traduce in provvedimenti per certi versi incomprensibili e, comunque, ingiusti e ingiustificabili: ma come è possibile che la decade 4 sia da assoggettare a blocco se da quando la numerazione è divenuta ad uso pubblico ne sono state assegnate solo 13 o 14, per giunta dietro pagamento del lauto contributo di Euro 111.000,00 ? E cosa dire degli 894-895, che sono stati appena introdotti proprio per salvaguardare specifiche tipologie di VAS e, non appena i *content providers* sono migrati su tali numerazioni, vengono chiusi.

Ma le stranezze non finiscono qui: è risaputo, infatti (ed a maggior ragione dovrebbe esserne a conoscenza l'Autorità come autorità di settore) che la decade 4 è usata praticamente solo dalla rete mobile, i casi di uso delle numerazioni 4 da rete fissa sono veramente marginali. Allora, o siamo particolarmente sfortunati che le ipotetiche truffe si sono concentrate tutte su quei pochissimi utenti di rete fissa che usano quelle 13-14 numerazioni, oppure c'è qualcosa che non si spiega, perché se l'esigenza di tutela esiste vale per tutti.

Ma tanto il problema non si porrà, perché è noto a chiunque sia del settore (forse non all'Autorità) che gli operatori mobili hanno già pronte contro-misure.

Insomma, la scrivente conferma le proprie serie riserve in merito al blocco oggetto della consultazione, chiedendo che esso non sia approvato e che siano invece attivate sin da subito tutte le procedure esistenti – sia dal Ministero, sia dall'Autorità – al fine di garantire il rispetto della disciplina vigente, già perfettamente idonea a tutelare l'utenza ed a disincentivare la permanenza sul mercato di soggetti non virtuosi, contemperando l'esigenza di salvaguardia dell'utenza con la libertà d'impresa degli operatori.

Resta inteso che la presente lettera e la partecipazione alla consultazione non costituiscono rinuncia ai diritti della scrivente né acquiescenza o riconoscimento implicito della legittimità degli atti dell'Amministrazione in materia di blocco di chiamata, su cui si formula specifica riserva di impugnazione, salvo il diritto al risarcimento del danno anche in relazione alla mancata rimozione del blocco in ottemperanza alle decisioni – disattese – del TAR Lazio.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti approvato con delibera AGCOM n. 217/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni, la scrivente dichiara che il presente documento non contiene parti da sottrarre all'accesso di terzi e consente che il presente documento sia pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Distinti saluti.

C.O.S.T.T.

Il Presidente: Giacomo Bucchi

Comitato Operatori Servizi Telefonici e Telematici – C.O.S.T.T.

Via A.Doria, 12– 20124 Milano– Tel 0267086402 -Fax 0267086405

Sito internet: www.costt.org - E-Mail: segreteria@costt.org